

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 GEN. 2001

=====

ADDI' 30 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI —

DELIBERAZIONE N° 130

OGGETTO: Comune di Morlupo (RM)
Variante agli artt. 28 e 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. - Approvazione -



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15/1/72, n. 8;

VISTA la legge Regionale 5/9/72, n. 8;

VISTA la legge Regionale 2/7/87, n. 36;

VISTA la legge Regionale 12/8/96, n. 34;

VISTA la legge 15/5/97, n. 127;

PREMESSO che il Comune di Morlupo (RM) è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 5687 del 10/07/90;

VISTA la delibera consiliare n. 22 del 19/03/99, esecutiva a norma di legge con la quale il Comune di Morlupo (RM) ha adottato una variante riguardante l'integrazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente finalizzata alla realizzazione di serre in zona agricola;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nelle forme di legge non sono state presentate osservazioni e opposizioni;

CONSIDERATO che gli atti relativi alla variante in questione presentate al Dipartimento Urbanistica e Casa sono stati da questo sottoposti all'esame del C.T.C.R.;

VISTO il voto n. 430/3 reso nell'adunanza del 27/7/00 con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che la sopra citata variante sia meritevole di approvazione;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.T.C.R. n. 430/3 del 27/7/00 che costituisce parte integrante del presente provvedimento al quale è allegato sotto la lettera A)



Su proposta dell'Assessore alle Politiche per l'Urbanistica

DELIBERA

Per i motivi indicati nel voto n. 430/3 del 27/7/00 del C.T.G.R. che forma parte integrante della presente delibera cui è allegato sotto la lettera A) è approvata la variante agli artt. 28 e 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. adottata dal Comune di Morlupo con delibera consiliare n. 22 del 19/3/99.


Il progetto è vistato dall'Assessore alle Politiche per l'Urbanistica in una tavola comprendente:

- Norme tecniche di attuazione;

La presente deliberazione non soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, punto 32 della legge 15/5/97, n. 127 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



31 GEN. 2001



REGIONE LAZIO

L'Assessore per le Politiche dell'Urbanistica
(ARMANDO DIONISI)

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

ALLEG. alla DELIB. N. 130

DEL 30 GEN. 2001

04 OTT. 2000

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

Per Copia Conforme

C.T.C.R. - 1^a Sezione

Il Segretario

Arch. **W. MICIGANTI**

Adunanza del 27/7/2000

Voto n. 430/3

Commissione Relatrice

(Dr. Arch. Demetrio Carini)

(Dr. Arch. Giancarlo Capolei)

OGGETTO: Comune di Morlupo (RM)
Variante agli artt. 28 e 29
delle NTA del vigente P.R.G. Delib. C.C. n. 22 del 19/03/99.

LA SEZIONE

Con nota n. 3717 del 20/12/99, il Comune di Morlupo ha trasmesso la documentazione relativa alla variante alle NTA indicata in oggetto, per il parere ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 43 dell'8/11/77.

PREMESSO

Il Comune di Morlupo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5687 del 10/07/90.

Con deliberazione di C.C. n. 22 del 19/03/99, il Comune di Morlupo ha adottato la variante riguardante l'integrazione delle NTA del P.R.G. vigente, finalizzata alla realizzazione di serre in zona agricola.

Si fa riferimento alla legge Regionale 12/08/96, n. 34 recante norme in materia di disciplina urbanistica per la costruzione delle serre ed in particolare all'art. 3 della citata legge regionale che stabilisce (...) i Comuni nell'ambito del Piano Regolatore Generale o del programma di fabbricazione, ovvero delle relative varianti, provvedono a disciplinare la costruzione delle serre di cui all'art. 1 in conformità alle indicazioni dei programmi dei piani di sviluppo agricolo. Per l'approvazione delle varianti di esecuzione della presente legge si applicano le procedure previste dalla Legge Regionale n. 36/87, quando trattasi di varianti ricadenti nelle zone E agricole (...).

L'articolo 4 della citata Legge Regionale contiene la disciplina urbanistica per la costruzione delle serre e stabilisce (...).

Via del Giorgione, 129 - 00147 Roma Tel. 06.51681





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.


Oggetto:

Lo strumento urbanistico comunale di cui all'articolo 3 indica le disposizioni tecniche da rispettare per la costruzione delle serre, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la superficie coperta non deve superare il 75% dell'area disponibile, ove questa sia inferiore a 5.000 mq, non deve superare il 50% dell'area disponibile per le superfici eccedenti i 5.000 mq.;
 - b) l'altezza misurata al colmo delle coperture, non deve superare i metri 6 (sei);
 - c) le distanze minime non possono essere inferiori a:
 - 1) metri 5 da fabbricati adibiti a civile abitazione;
 - 2) metri 5 dal ciglio delle strade pubbliche comunali;
 - 3) metri 5 dai confini;
 - d) le pareti verticali non possono superare l'altezza di metri 3,20 all'intersezione della linea di gronda;
 - e) nel progetto deve essere prevista l'esecuzione delle opere necessarie per la regimazione, la raccolta, l'incanalamento e lo scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall'esercizio dell'impianto;
 - f) può essere ammessa la costruzione di un'avanserra di servizio, con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre, purché avente una superficie coperta non superiore al 10% della superficie delle serre e un'altezza massima di metri 6 al colmo e di metri 3,20 alle gronde;
 - g) la superficie coperta da serra ed avanserra non può, comunque, superare i, limiti di cui alla lettera a);
2. le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all'attività agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali (...)

CONSIDERATO

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario integrare il contenuto degli artt. 28 e 29 delle NTA del vigente P.R.G. che dettano rispettivamente norme per la sottozona E1 – Agricola Normale e per la sottozona E2 – Agricola di Salvaguardia, in particolare l'art. 28, ultimo comma, contiene
Via del Giorgione, 129 - 00147 Roma Tel. 06.51681





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'URBANISTICA
DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA

Area Servizio

Roma, li

Prot. N.

Oggetto:

proprio il riferimento alla modalità di realizzazione delle serre (...). Per costruzioni precarie (serre) adibite stabilmente alla coltivazione dei Piani, ortaggi ecc. è ammesso un rapporto di copertura massimo pari ad 1/3 della superficie del fondo (...).

Spini Il testo degli articoli specificati è stato modificato con l'inserimento integrale del contenuto del citato art. 4 della Legge Regionale n. 34/96 – come riportato precedentemente, stralciando dal testo il sopracitato ultimo comma dell'art. 28. L'integrazione della normativa anzidetta è finalizzata ad adeguare le norme tecniche del vigente P.R.G. che in materia risultano estremamente generiche, risultando senz'altro migliorativa rispetto all'esistente.

Sulla variante in questione, come attestato dall'Amministrazione Comunale, non risultano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato questa Sezione è del

PARERE

Spini che la variante agli artt. 28 e 29 delle NTA del vigente P.R.G. del Comune di Morlupo, adottata con delibera di C.C. n. 22 del 19/03/99, sia meritevole di approvazione.

Il Segretario del C.T.C.R.
(Dr. Arch. Valter Michisanti)

Il Presidente del C.T.C.R.
(Dr. Arch. Massimo Rinversi)

